

FAQ

Bando per il sostegno a progetti di housing sociale promossi da enti del privato sociale

(Linea 3 – Housing Sociale · FSC 2021/2027 · d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209 e s.m.i.)

Risposte ai quesiti pervenuti in fase di pubblicazione del bando, elaborate sulla base del testo del Bando (Allegato A al d.d.u.o. n. 9835 del 21 luglio 2026) e dello schema di Convenzione attuativa (Allegato 3 alla d.g.r. n. XII/6389 del 29 giugno 2026). Le domande sono riportate in forma generale, indipendentemente dal soggetto che le ha poste.

Aggiornamento 22 settembre 2026

Sommario

A. Soggetti beneficiari, immobili e attuazione degli interventi	2
B. Tipologia degli interventi e titoli abilitativi	4
C. Vincoli di destinazione d'uso e rapporti con il Comune	5
D. Spese ammissibili	6
E. Criteri di valutazione e premialità	7
F. Sostenibilità finanziaria dell'intervento	7
G. Destinatari, canone di locazione e servizi accessori	8

A. Soggetti beneficiari, immobili e attuazione degli interventi

D1. Come viene calcolato il numero di persone utili a determinare la “capacità degli alloggi sociali” (criterio di valutazione n.2 del bando) ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio?

R1. La capacità totale è data dalla somma degli utenti insediabili negli alloggi a locazione temporanea e di quelli insediabili negli alloggi a locazione permanente, calcolati sulla superficie utile di progetto indicata nella Scheda di Calcolo del Contributo (Allegato A10 al Bando).

In particolare, è necessario alimentare i dati nelle schede contenute nell’Allegato A.10, compilando:

- per la **locazione temporanea**, il numero massimo di utenti insediabili in ciascun alloggio e la superficie interessata dall’intervento;
- per la **locazione permanente**, invece, esclusivamente la superficie interessata dall’intervento.

Inoltre, per quanto riguarda la locazione temporanea, i criteri di calcolo differiscono per tipologia, come indicato di seguito.

Tipologia “a camere”

- **Camera singola:** 1 utente, superficie riconoscibile fino a 14 mq
- **Camera doppia:** 2 utenti, superficie riconoscibile fino a 21 mq

Tipologia “a minialloggi”

- **1 utente:** superficie riconoscibile fino a 32 mq
- **2 utenti:** superficie riconoscibile fino a 44 mq

Tipologia “ad appartamenti”

La presente regola si applica sia alla locazione temporanea sia alla locazione permanente (alloggi).

Il numero di persone insediabili per ciascun alloggio è determinato assumendo come riferimento quelli indicati nella tabella seguente, in coerenza con quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4:

Superficie (mq)	n. utenti
fino a 27	0
da 28 a 37	1
da 38 a 47	2
da 48 a 57	3
da 58 a 67	4
da 68 a 93	5

Si ricorda che per interventi relativi ad alloggi con superficie utile inferiore a 28 mq il numero di utenti insediabili è pari a zero.

Tuttavia, ai fini della determinazione della capacità insediativa, un'unità immobiliare di superficie inferiore a 28 mq potrà essere considerata idonea ad accogliere una persona, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma applicabile. L'eventuale ricorrenza delle condizioni che consentono superfici inferiori agli ordinari requisiti dimensionali deve essere adeguatamente comprovata dal soggetto proponente.

D2. È possibile soddisfare il requisito di disponibilità giuridica dell'immobile richiesto ai Soggetti Beneficiari tramite un "atto unilaterale d'obbligo" (scrittura notarile, registrato in Conservatoria) con cui il proprietario mette l'immobile a disposizione dell'ente del privato sociale, in alternativa alla titolarità di un diritto reale di godimento?

R2. Sì, il bando (par. A.3) non richiede necessariamente un diritto reale: ammette anche il **"diritto personale di godimento"**, a condizione che:

- risulti da **atto pubblico**; **non è sufficiente la scrittura privata autenticata**;
- rechi **l'assenso espresso** del proprietario (o titolare di altro diritto reale) all'esecuzione degli interventi edilizi e alla destinazione a servizi abitativi sociali fino al termine della gestione;
- sia seguito, per gli immobili non destinati a servizio abitativo pubblico, dalla **trascrizione del vincolo di destinazione**.

Il criterio di ammissibilità specifica (par. C.3.b, punto 1) conferma che la "piena disponibilità giuridica" comprende sia diritti reali sia diritti personali di godimento, purché comprovata da idoneo titolo giuridico, che rispetti le condizioni di cui al par. A.3, avente data certa e durata almeno pari al periodo complessivo di realizzazione e gestione del servizio. Un atto unilaterale d'obbligo che rispetti questi requisiti è quindi compatibile con la lettera del bando.

D3. La disposizione secondo cui "le proposte di intervento dovranno essere attuate direttamente dagli stessi proponenti" significa che solo i Soggetti Beneficiari devono essere titolari giuridici e fiscali dei contratti e affidamenti relativi ai costi ammessi a finanziamento?

R3. Sì. Il par. B.2.a stabilisce espressamente che *"le proposte di intervento dovranno essere attuate direttamente dagli stessi proponenti"*. Ne consegue che il Soggetto Beneficiario deve essere il soggetto direttamente responsabile dell'attuazione dell'intervento e, pertanto, il titolare dei contratti e degli affidamenti cui si riferiscono le spese ammesse a finanziamento.

Non è pertanto prevista la possibilità che soggetti terzi si sostituiscano al Beneficiario nella titolarità dei contratti o degli affidamenti relativi alle spese oggetto di finanziamento, salvo quanto disposto per i casi di cessione di cui all'art. 24 dello Schema di Convenzione, Allegato 3 alla Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2026, n. XII/6389.

D4. È ammissibile, tra i diritti di godimento sull'immobile, anche il comodato d'uso gratuito?

R4. Sì. Il comodato d'uso gratuito è ammesso quale titolo di disponibilità dell'immobile, in quanto diritto personale di godimento, alle condizioni previste dalla precedente risposta R2.

D5. Al momento della candidatura è necessario avere già individuato e nella propria disponibilità l'immobile destinato al progetto?

R5. Sì. Il par. A.3 richiede che i Soggetti Beneficiari siano proprietari esclusivi o titolari di altro diritto di godimento sugli immobili **"al momento della presentazione della domanda"**, oltre che alla data di concessione del contributo e fino al termine della gestione.

D6. Un'area acquisita tramite aggiudicazione provvisoria di un bando pubblico (ad esempio per la costituzione di un diritto di superficie) soddisfa il requisito di piena disponibilità giuridica richiesto dal bando? È inoltre ammesso utilizzare il contributo per l'acquisto dell'area?

R6. In linea generale, no. Un'aggiudicazione provvisoria non ancora perfezionata non soddisfa, di per sé, il requisito di piena disponibilità giuridica richiesto dal par. A.3 del bando: come chiarito alla domanda precedente relativa all'atto unilaterale d'obbligo (D2/R2).

Tale disponibilità, con tutti i requisiti sopra indicati, deve inoltre sussistere già al momento della presentazione della domanda (cfr. D5/R5).

Ai sensi del par. B.2.a, inoltre, non è ammessa l'acquisizione di aree o immobili nell'ambito dell'intervento: il contributo non può quindi essere utilizzato per sostenere i costi di acquisto. Ciò non esclude, tuttavia, che la disponibilità dell'area o dell'immobile venga acquisita autonomamente tramite procedure pubbliche a condizioni agevolate, fermo restando il rispetto delle regole sul cumulo e sulla verifica della compensazione nell'ambito del regime SIEG.

B. Tipologia degli interventi e titoli abilitativi

D7. Alla data di presentazione della domanda è necessario aver già ottenuto il titolo edilizio e, ove necessaria, l'autorizzazione paesaggistica?

R7. No. Il bando non richiede che, alla data di presentazione della domanda, il titolo edilizio sia già stato conseguito né che siano già stati acquisiti tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, come confermato dal criterio di valutazione relativo alla rapidità di realizzazione dell'intervento, che attribuisce punteggi differenziati alle proposte già munite di titolo abilitativo e a quelle per le quali sia stata soltanto presentata l'istanza di permesso di costruire o una SCIA non ancora efficace.

Resta tuttavia fermo che l'intervento deve risultare compatibile con lo strumento urbanistico vigente e con la normativa edilizia applicabile. Inoltre, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria il beneficiario è tenuto a conseguire il titolo abilitativo edilizio, a pena di revoca del contributo.

Per gli interventi soggetti a vincoli che richiedono il preventivo rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso, trova applicazione l'art. 22, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiamato espressamente dal bando. In tali casi la SCIA non produce effetti in assenza dei prescritti atti di assenso e il titolo edilizio non può considerarsi conseguito fino alla loro acquisizione: il bando precisa infatti che, per gli interventi soggetti a vincoli, la SCIA si considera conseguita esclusivamente a seguito dell'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti e del successivo decorso dei termini previsti dalla normativa vigente.

Ne consegue che, qualora l'immobile sia assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica costituisce un presupposto necessario per l'efficacia della SCIA e per il conseguimento del titolo edilizio. Pertanto, pur essendo ammissibile la presentazione della domanda di contributo in assenza dell'autorizzazione paesaggistica già rilasciata, quest'ultima dovrà essere acquisita entro i termini previsti dal bando ai fini del perfezionamento del titolo edilizio e del mantenimento dell'agevolazione, come indicato al par. C.4.a.

Il bando prevede inoltre espressamente che, qualora non siano già state acquisite alla data di presentazione della domanda, le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche o gli altri atti di assenso richiesti debbano essere trasmessi in sede di dimostrazione del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

C. Vincoli di destinazione d'uso e rapporti con il Comune

D8. Un immobile già convenzionato con il Comune per altri servizi (es. Residenzialità Sociale Temporanea - RST) è ammissibile al bando?

R8. In linea generale, no. Il par. B.2.a del bando richiede che gli immobili oggetto di intervento siano, alla data di candidatura e per tutta la durata del servizio, liberi da vincoli di destinazione d'uso, anche derivanti da altri finanziamenti pubblici. Un immobile già convenzionato con il Comune per altro servizio (ad es. RST) deve pertanto ritenersi, in linea generale, soggetto a un vincolo di destinazione d'uso rilevante ai fini del par. B.2.a e presenta profili di incompatibilità con l'ammissione al finanziamento fintantoché tale vincolo rimanga vigente. L'eventuale ammissibilità è quindi subordinata alla previa scadenza o cessazione della convenzione in essere e alla conseguente rimozione dei relativi vincoli prima della presentazione della domanda.

D9. Un immobile all'interno del quale è già attivo un servizio di housing sociale, oppure già occupato o locato dal Comune a canone calmierato, è ammissibile a finanziamento?

R9. Il bando non esclude espressamente gli immobili già destinati a servizi abitativi sociali. Ai sensi del par. A.1, tuttavia, la misura è finalizzata ad ampliare l'offerta di servizi abitativi sociali, e il modello di dichiarazione Allegato A.2 richiede che gli alloggi oggetto di

intervento costituiscano un incremento del patrimonio abitativo destinato a tali servizi. La presenza di un servizio di housing sociale già attivo non costituisce quindi, di per sé, causa di inammissibilità, purché la proposta dimostri di determinare un effettivo incremento dell'offerta, ad esempio mediante la realizzazione di nuovi alloggi o posti alloggio, ovvero il recupero di ulteriori unità da destinare al servizio.

Il par. B.2.a richiede inoltre che l'immobile, alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del servizio, sia libero da vincoli di destinazione d'uso derivanti da altri finanziamenti pubblici e che, alla medesima data, gli alloggi non risultino locati né concessi in comodato d'uso a terzi. Ne consegue che alloggi già occupati e stabilmente destinati dal Comune alla locazione sociale (ad esempio nell'ambito dei Servizi Abitativi Pubblici) non sono ammissibili, non soddisfacendo tali condizioni.

D10. Dopo la conclusione dei lavori finanziati dal bando, è possibile convenzionare successivamente l'immobile con il Comune per l'erogazione di altre tipologie di servizi abitativi sociali, mantenendo la destinazione a soggetti fragili?

R10. Il Soggetto beneficiario resta responsabile dell'attuazione dell'intervento e della gestione del servizio abitativo sociale nel rispetto degli obblighi previsti dal par. D.1 del Bando e dalla Convenzione attuativa (Allegato 3 alla d.g.r. 29 giugno 2026, n. XII/6389), inclusi il mantenimento della destinazione d'uso, il canone calmierato e l'iscrizione all'Anagrafe del patrimonio e dell'utenza.

Qualora il successivo convenzionamento con il Comune comporti modifiche agli elementi sulla base dei quali il progetto è stato ammesso e finanziato — ovvero incida sul piano economico-finanziario, sui destinatari, sulle modalità di gestione del servizio o sugli obblighi assunti con la Convenzione — tali variazioni dovranno essere comunicate a Regione Lombardia e potranno essere oggetto delle valutazioni di competenza previste dal bando e dalla Convenzione (par. C.4.c).

Con riferimento al regime di aiuti di Stato/SIEG, il successivo convenzionamento con il Comune non determina di per sé una modifica del regime applicato all'agevolazione; restano tuttavia fermi, per l'intera durata dell'incarico SIEG, gli obblighi relativi alla compensazione del servizio, all'assenza di sovracompensazione, alla tenuta della contabilità separata e alla dichiarazione di eventuali ulteriori forme di finanziamento o contribuzione pubblica.

D. Spese ammissibili

D11. Gli oneri e le spese dovute al Comune a titolo di Contributo di costruzione (Sezione II, D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia) rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento?

R11. No. Il par. B.3 precisa espressamente: *"Non sono in alcun caso riconosciute a contributo altre voci di spesa diverse da quelle espressamente elencate tra le suddette spese ammissibili"*.

D12. Un intervento i cui lavori, o il relativo iter autorizzativo, siano stati avviati prima della pubblicazione del bando è ammissibile a finanziamento?

R12. Ai sensi del par. B.3, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dal 30 maggio 2026, giorno successivo alla pubblicazione della d.g.r. 25 maggio 2026, n. XII/6209: le spese sostenute anteriormente a tale data non possono essere riconosciute a contributo.

Il bando non prevede un espresso divieto di candidatura per interventi il cui iter autorizzativo sia stato avviato prima della presentazione della domanda, fermo restando quanto sopra in merito all'ammissibilità delle spese. L'intervento deve tuttavia risultare conforme a tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando, incluso il rispetto del cronoprogramma, degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, nonché dei requisiti tecnici e procedurali previsti per gli interventi finanziati, ivi compresa la conformità ai Criteri Ambientali Minimi vigenti.

E. Criteri di valutazione e premialità

D13. Un progetto non conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti è ammissibile a finanziamento?

R13. No. Il rispetto dei CAM vigenti costituisce elemento integrante della verifica del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo"). Tra la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda rientrano la Scheda di verifica DNSH e la Relazione CAM semplificata (par. C.1), mentre tra i criteri di ammissibilità specifica è previsto che l'intervento sia progettato e realizzato nel rispetto del principio DNSH (par. C.3.b). La Scheda di verifica DNSH richiede in particolare che il progetto sia coerente con le disposizioni del D.M. 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).

Un progetto non conforme ai CAM applicabili all'intervento non risulta pertanto coerente con le condizioni richieste per la verifica DNSH e non può essere considerato ammissibile, fino all'adeguamento della progettazione alle prescrizioni previste dal bando.

F. Sostenibilità finanziaria dell'intervento

D14. La locazione temporanea ha una durata massima? È possibile, ad esempio, fare riferimento ai contratti transitori ordinari previsti dalla Legge 431/1998 (durata da 1 a 18 mesi), con eventuale rinnovo o rimodulazione in base al raggiungimento degli obiettivi di inserimento sociale concordati con i servizi sociali?

R14. Lo schema di Convenzione attuativa (art. 17) chiarisce però il punto in modo puntuale: il contratto di locazione temporanea ex art. 34 l.r. 16/2016 **non può avere durata superiore a 18 mesi**, e deve specificare l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore (con documenti a supporto per i contratti di durata superiore a 30 giorni). Fa eccezione il caso di conduttori iscritti a corsi di laurea o di formazione post-laurea in un

Comune diverso da quello di residenza, per i quali il contratto può avere durata **da 6 mesi a 3 anni** (art. 17, lett. a, e art. 15, co. 8).

Non è previsto un rinnovo del contratto temporaneo modulato sul raggiungimento di obiettivi di inserimento sociale: il contratto *"si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione senza necessità di disdetta"* (art. 17, lett. b), fatta salva la disciplina nazionale e, per gli studenti fuori sede, un termine di disdetta da uno a tre mesi prima della scadenza.

D15. Nell'Allegato A.9 – Quadro tecnico economico, la quota di costo dell'intervento non coperta dal contributo regionale può essere finanziata integralmente mediante risorse di soggetti terzi, quali ad esempio una Fondazione privata?

R15. L'Allegato A.9, nella sezione "Fonti di finanziamento", individua tre distinte voci di copertura del costo complessivo dell'intervento: "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027" (contributo regionale), "Risorse proprie (del soggetto beneficiario)" e "Altri finanziamenti (specificare quali)". La somma di tali fonti deve corrispondere al costo totale dell'intervento, come evidenziato alle voci "di cui a carico del bando" e "di cui a carico di risorse proprie o altre fonti di finanziamento". Ne consegue che la quota non coperta dal contributo regionale può essere finanziata anche integralmente mediante risorse di terzi, quali, ad esempio, Fondazioni private, da indicare nella voce "Altri finanziamenti".

G. Destinatari, canone di locazione e servizi accessori

D16. L'Ente beneficiario è tenuto a individuare gli assegnatari degli alloggi mediante una graduatoria pubblica? Chi deve predisporla (Comune, Regione o Soggetto beneficiario) e quali sono le procedure operative, anche alla luce degli artt. 11 e 12 del Regolamento regionale n. 12/2022?

R16. In base al par. A.4 del bando, i destinatari sono selezionati dal Soggetto beneficiario secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione attuativa. Quest'ultimo (art. 15) chiarisce che non si tratta di una "graduatoria pubblica" in senso tecnico, ma di una procedura di **manifestazione di interesse**: è il **Soggetto beneficiario** (non il Comune né la Regione) a individuare i destinatari, pubblicando l'avviso sul proprio sito istituzionale e su quello del Comune di localizzazione, previa comunicazione della data di pubblicazione alle Parti. Il beneficiario deve garantire un'adeguata pubblicità (anche tramite quotidiani locali o altre forme di comunicazione al mercato) e un termine minimo di **30 giorni** per la presentazione delle domande (art. 15, co. 1-2).

D17. Quali criteri si applicano per la determinazione del canone di locazione degli alloggi finanziati? Il canone deve basarsi sui valori del canone concordato ex L. 431/1998 e sugli accordi territoriali/provinciali vigenti? Esiste un limite massimo di canone applicabile?

R17. Sì. Il par. B.2.a del bando stabilisce che il servizio abitativo sociale deve prevedere un **canone calmierato inferiore al canone di mercato**, determinato ai sensi dell'**art. 13 del r.r.**

29 dicembre 2022, n. 12, con riferimento ai valori minimi del canone concordato L. 431/1998.

Lo schema di Convenzione (art. 16) precisa il meccanismo di calcolo:

- il canone non può superare i **valori minimi del canone concordato** ex art. 2, co. 3, L. 431/1998, purché sia garantita la sostenibilità finanziaria della gestione;
- per gli **alloggi** (locazione permanente) il canone annuo è espresso in euro/mq di superficie; per i **posti alloggio** (locazione temporanea) il canone non può superare i valori minimi stabiliti dagli accordi territoriali ex art. 5, co. 1, L. 431/1998, con una **variazione massima del 20%** rispetto a tali valori minimi (art. 16, co. 3);
- per i conduttori **studenti fuori sede** (corsi di laurea/post-laurea in Comune diverso da quello di residenza) il canone si determina secondo l'art. 5, co. 3, L. 431/1998;
- il canone è calcolato al netto di spese condominiali e imposte, ed è aggiornato annualmente nella misura del **75% della variazione dell'indice ISTAT FOI** (art. 16, co. 5-6); Comune e Soggetto beneficiario attestano formalmente, con apposita nota (Allegato G alla Convenzione), che il canone individuato è inferiore a quello di mercato, sulla base di un'indagine di mercato locale (es. OMI, Borsa immobiliare, siti di annunci).

Per la specifica fattispecie della locazione temporanea, l'art. 17, lett. c) della Convenzione ribadisce che il canone (anche per contratti inferiori a 30 giorni) non può superare i valori minimi ex art. 5, co. 1, L. 431/1998.

D18. Nei progetti che prevedono, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, l'erogazione di servizi educativi, assistenziali o di accompagnamento all'autonomia abitativa, come vanno regolati i rapporti economici e contrattuali relativi a tali servizi? Devono essere ricompresi nel canone di locazione, oggetto di un contratto di servizio separato, e hanno carattere obbligatorio o facoltativo per l'assegnatario?

R18. Il bando non disciplina espressamente le modalità contrattuali/economiche di questi servizi. Prevede però che gli elementi di natura gestionale aggiuntiva (accompagnamento all'inserimento nell'alloggio, orientamento ai servizi sociali, gestione di insolvenze e morosità, portierato sociale, ecc. – par. C.3.c, criteri di premialità lett. a-i) possano essere descritti in un **Progetto di gestione sociale**, allegato "se previsto" (par. C.1, punto 11), e che concorrano a un incremento del contributo fino al 20% del costo convenzionale (5% per ciascun elemento di qualità gestionale, ai sensi dell'art. 4, c. 5, l.r. 16/2016 – par. B.1).

Lo schema di Convenzione attuativa disciplina i **servizi accessori alla locazione temporanea** (art. 17, lett. c): il contratto individua i servizi fruibili dal conduttore — a titolo esemplificativo pulizia periodica, biancheria, utenze (luce/gas/internet), posto auto, uso di mobili/elettrodomestici — e i relativi oneri, in applicazione della tabella D allegata alla L. 431/1998; tali oneri **non possono incidere per più del 35% sul canone complessivo** della locazione. Questi servizi risultano quindi **ricompresi nel medesimo contratto di locazione** (non oggetto di un contratto di servizio separato) e la loro composizione è definita dal Soggetto beneficiario in sede di redazione del contratto, non necessariamente in modo uniforme per tutti gli assegnatari.

D19. Quali destinatari dei posti alloggio in locazione temporanea sono ammissibili per gli Enti del Terzo Settore, le imprese sociali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti?

R19. Con riferimento ai paragrafi **A.4.1.a** e **B.2.a.** del bando, per quanto riguarda **gli Enti del Terzo Settore e le imprese sociali**, sono considerate ammissibili le proposte destinate **all'universalità** dei soggetti selezionati sulla base delle condizioni di **fragilità e disagio sociale** indicate nel paragrafo A.4.1.a; non sono, invece, ammissibili, le proposte destinate ai soggetti selezionati **unicamente** per motivi di **studio, lavoro o cura** (paragrafi A.4.1.b, A.4.1.c e A.4.1.d). Una proposta che prevede la messa a disposizione di posti alloggio a destinatari selezionati solo per motivi di cura è ammissibile solo se presentata da enti religiosi civilmente riconosciuti, come definiti dal paragrafo A.3 del Bando.

D20. Quale documentazione deve essere presentata dai destinatari per comprovare la condizione di fragilità sociale di cui al par. A.4.1.a?

R20. Il bando non prevede un elenco tassativo della documentazione da produrre per ciascuna situazione di fragilità sociale. La proposta progettuale, condivisa con il Comune territorialmente competente, dovrà essere corredata da una relazione che attesti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la condizione di fragilità sociale dei destinatari, riconducibile a una delle fattispecie previste dal par. A.4.1.a.

La relazione dovrà inoltre evidenziare gli elementi utili a ricondurre i destinatari a una delle fattispecie previste dal citato paragrafo A.4.1.a, descrivendo, tra l'altro, l'analisi dei bisogni del territorio, gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e di accesso ai servizi, le modalità di selezione e le azioni previste.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale condizione potrà essere comprovata mediante documentazione, rilasciata da enti pubblici o soggetti competenti, quale:

- relazioni dei Servizi Sociali comunali o delle ASST;
- provvedimenti di sfratto con intimazione di convalida;
- certificazioni sanitarie o previdenziali attestanti condizioni di invalidità o disabilità;
- documentazione relativa alla situazione reddituale;
- atti attestanti la perdita o la riduzione dell'attività lavorativa, o la cessazione di attività economiche;
- certificazioni relative a gravi condizioni di salute, infortuni o lutti familiari;
- atti relativi a procedure di separazione o divorzio;
- documentazione anagrafica attestante variazioni del nucleo familiare;
- comunicazioni di cessazione di sussidi o contributi, ovvero atti comprovanti il mancato versamento dell'assegno di mantenimento.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, in sede istruttoria o successivamente, ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento delle condizioni dichiarate.